

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — *(Misure a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e della loro diffusione).* — 1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un Fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese, di seguito denominato Fondo. Nelle iniziative di promozione dello sviluppo tecnologico e nell'alta formazione sono comprese anche quelle inerenti alle discipline afferenti alle scienze umane e alle scienze sociali.

2. Il Fondo è ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra università, fondazioni universitarie ed enti pubblici di ricerca sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti SpA è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro per l'anno 2005 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi necessari, con le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:

a) sono abrogati l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

c) l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, come determinata dall'articolo 36, comma 17, è modificata fino a concorrenza dell'onere.

30. 010. (ex 30. 0. 14.) Morgando, Russo Spena, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Sgobio, Villetti, Mazzuca Poggiolini, Agostini, Duilio, Cusumano, Pistone, Boato, Lettieri, Squeglia, Rosato.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — *(Consiglio europeo della ricerca di base).* — 1. Per l'anno 2005 sono stanziati 100 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca di base.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: — 100.000.

30. 011. (ex 30. 039.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Intini, Villetti, Buemi, Oliverio, Pistone, Rosato.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — *(Consorzi tra università e enti pubblici di ricerca).* — 1. Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con una somma di 100 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 34.000;

2006: — 34.000;

2007: — 34.000.

30. 012. (ex 30. 044.) Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Oliverio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (ConSORZI tra università e enti pubblici di ricerca). — 1. Al fine di potenziare la ricerca pubblica, i consorzi tra università e enti pubblici di ricerca per attuare progetti di ricerca comuni sono finanziati, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con una somma di 100 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio):

2005: — 17.000;

2006: — 17.000;

2007: — 17.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane):

2005: — 17.000;

2006: — 17.000;

2007: — 17.000.

30. 013. (ex 30. 043.) Tocci, Labate, Grignaffini, Martella, Colasio, Bimbi, Carra, Sasso, Volpini, Gambale, Carli, Capitelli, Rusconi, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Rosato, Ruggeri, Marino, Oliverio, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

2. Con successivo decreto ministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Imposta addizionale sugli autoveicoli del tipo Sport utility vehicles). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo Sport utility vehicles. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come Sport utility vehicles e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 50 milioni di euro.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

30. 014. (ex 30. 035.) Tocci, Labate, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Per consentire la partecipazione degli enti pubblici di ricerca a progetti di ricerca internazionale ed in particolare europei, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

2. Con successivo decreto ministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri attuativi.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 50.000;

2006: — 50.000;

2007: — 50.000.

30. 015. (ex 30. 037.) Tocci, Magnolfi, Cialente, Pinotti, Pistone, Grignaffini, Martella, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Titti De Simone, Oliverio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. È autorizzata la spesa di euro 110 milioni per l'anno 2005 come contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche per la prosecuzione delle attività, secondo il programma pluriennale vigente, nonché degli obblighi derivanti da attività internazionali.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2005: — 110.000.

30. 016. (ex 14. 91). Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Pasetto, Ruggeri, Rosato, Lettieri, Squaglia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (Istituzione del « Fondo sapere aperto » per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca). — 1. È istituito un fondo, denominato « Fondo sapere aperto », dell'ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete INTERNET. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2005, 2006 e 2007, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 5.000;

2006: — 5.000;

2007: — 5.000.

30. 017. (ex 30. 047.) Ruzzante, Coluccini, Lucidi, Mancini, Martella, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Maran, Lumia, Mariani, Sereni, Folena, Panattoni, Magnolfi, Montecchi, Pistone.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (Istituzione del « Fondo Sapere Aperto » per il finanziamento di progetti inerenti il software libero e a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca). — 1. È istituito un fondo, denominato « Fondo Sapere Aperto », dell'ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato al finanziamento di progetti per l'introduzione del software libero e del software a sorgente aperto nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca seleziona, tramite apposita commissione tecnica, i migliori progetti finalizzati all'utilizzo del software libero e del software a sorgente aperto nella didattica e nella ricerca, privilegiando le soluzioni più innovative, nonché i migliori progetti, anche elaborati dagli studenti, dai docenti o dai ricercatori, che prevedano l'utilizzo delle suddette tecnologie per la condivisione di conoscenze, saperi e metodologie di apprendimento attraverso la rete INTERNET. Nella selezione di questa tipologia di progetti, sono privilegiati quei progetti che prevedano un alto grado di interattività.

3. Il Ministro presenta, entro il mese di settembre degli anni 2005, 2006 e 2007, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

voce: Legge n. 468 del 1978, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente:

2005: — 5.000;

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2006: — 5.000;

2007: — 5.000.

30. 018. (ex 30. 059.) Folena, Magnolfi, Panattoni.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — (Borse di studio per la ricerca). — 1. Al fine di favorire lo sviluppo del capitale umano nel settore della ricerca e di incentivare le sinergie tra università e mondo produttivo, è istituito un bando per l'assegnazione da parte delle università di 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca di base e 2.500 assegni biennali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca applicata. Gli assegni sono attribuiti a coloro che siano in possesso della laurea specialistica con il massimo dei voti ovvero iscritti all'albo del dottorato di ricerca con parere favorevole del coordinatore del dottorato stesso, o del diploma di specializzazione universitaria di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero che abbiano conseguito un titolo equipollente all'estero.

2. I progetti di ricerca applicata di cui al comma 1 insistono nelle seguenti aree strategiche di intervento:

- a) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- b) biotecnologie;
- c) tecnologie energetiche sostenibili;
- d) tecnologie per lo spazio;
- e) materiali avanzati;
- f) protezione, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Le università decidono autonomamente i criteri secondo i quali erogare gli assegni per la ricerca di base, che possono essere attribuiti anche per progetti da svolgere presso università o centri di ricerca stranieri.

4. Le università attribuiscono gli assegni per la ricerca applicata sulla base della valutazione dei progetti scientifici presentati nonché da imprese, singole o associate, secondo i criteri di seguito elencati:

- a) originalità;
- b) innovazione;
- c) carattere internazionale;
- d) produttività;
- e) impatto socio-economico;
- f) attrazione delle risorse;
- g) gestione delle risorse;
- h) valore aggiunto rispetto a possibili alternative.

5. L'importo lordo annuo unitario degli assegni di ricerca di base e di ricerca applicata di cui al comma 1 è determinato in 30.000 euro, da attribuirsi al beneficiario in rate mensili.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un « Fondo di sostegno all'acquisizione di capitale umano e conoscenza »; il Fondo è ripartito tra gli atenei, in proporzione al numero di coloro che hanno conseguito la laurea specialistica, il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione universitaria nell'anno acca-

demico precedente a quello di riferimento, in base a criteri e modalità stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane.

7. La dotazione del Fondo di cui al comma 6 è pari a 150 milioni di euro annui per l'anno 2005 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono assoggettate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, ad una imposta sostitutiva del 16,5 per cento e, a decorrere dal 1° gennaio 2006, ad una imposta sostitutiva del 20 per cento.

30. 019. (ex 30. 062.) Villetti, Intini, Buemi, Boselli, Rosato, Boato, Ruzzante, Stradiotto, Frigato.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (*Prestito d'onore agli studenti universitari*). — 1. È istituito il fondo rotativo per il finanziamento degli studi agli studenti universitari.

2. Il finanziamento viene concesso agli studenti universitari di nazionalità italiana che sono in regola con gli esami, a coloro che ne fanno richiesta fino al tetto massimo dei fondi disponibili per l'anno accademico, con priorità alle domande su base temporale.

3. Le domande possono essere presentate dal mese di giugno di ogni anno, i finanziamenti devono essere assegnati effettivamente entro ottobre.

4. L'importo massimo previsto per il prestito ammonta a euro 5000 per anno

accademico e viene restituito dal beneficiario con prelievo dalla retribuzione con un interesse equivalente al *prime rate* più 0,25 per cento su base annua.

5. Il fondo è finanziato con 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana il decreto attuativo del Fondo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

30. 020. (ex 16. 031.) Alberto Giorgetti, Buontempo.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (*Prestiti fiduciari agli studenti e mobilità internazionale degli studenti*). — 1. In attuazione del disposto dell'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 2 dicembre 1991, n. 390, sono concessi prestiti fiduciari destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse

alla frequenza degli studi nonché borse di studio speciali, cumulabili con le altre provvidenze del diritto allo studio universitario, finalizzate a consentire la frequenza di periodi di studio, *stages*, corsi, incontri e di ogni altra attività scientifica, culturale e didattica presso istituzioni culturali e scientifiche di tipo universitario all'estero.

2. Con il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 2 dicembre 1991, n. 390, sono altresì individuati i requisiti di merito e di reddito per la concessione agli studenti di contributi in conto interessi sul prestito fiduciario e delle borse di studio di cui al comma che precede ed i criteri speciali per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi e di borse di studio per la mobilità internazionale agli studenti residenti nelle aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero, un « Fondo di intervento integrativo per la concessione di prestiti fiduciari e di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciarie per la mobilità internazionale degli studenti » dell'importo di 10 milioni di euro.

4. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per il rimborso dei prestiti e quelle per la concessione dei prestiti fiduciari e dei contributi in conto interessi attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio ed i soggetti istituzionali attuatori secondo i singoli ordinamenti regionali del diritto allo studio universitario, mediante convenzioni con aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, provvedono direttamente o mediante idonee istituzioni finanziarie alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini e le modalità di erogazione del prestito;

b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito;

c) le modalità e la misura del rimborso del prestito che deve intervenire comunque soltanto dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo.

6. Le regioni a statuto ordinario disciplinano altresì le modalità per l'erogazione attraverso gli enti e le aziende per il diritto allo studio universitario competenti per i singoli ordinamenti regionali ai soggetti aventi titolo delle borse di studio per la mobilità internazionale, previa intesa con le università, anche mediante convenzioni con università ed istituzioni scientifiche e culturali estere.

7. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Nell'utilizzo dei fondi regionali è riconosciuta la priorità di destinazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. I Fondi regionali possono essere integrati con contributi di fondazioni, privati ed altri enti pubblici.

9. Il comma 99 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 350 è abrogato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Superalcolici). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'8 per cento.

30. 021. (ex 16. 028.) Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Marino, Lettieri, Squeglia, Pistone, Martella, Motta.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. (Fondo per l'incentivazione della mobilità studentesca europea). — 1. Al fine di sostenere e incentivare la mobilità studentesca europea, a decorrere dall'anno 2005 è istituito un apposito fondo di 20 milioni di euro per incrementare la partecipazione degli studenti universitari italiani, con particolare riferimento ai meno abbienti, al programma europeo ERASMUS e per aumentare il numero degli studenti stranieri che, nell'ambito dello stesso programma, scelgono un'università ospitante italiana.

2. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), la Conferenza dei rettori delle università italiane (Cru) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu).

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico). — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

30. 022. (ex 16. 017.) Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Michele Ventura, Motta, Pistone, Santagata, Luigi Pepe, Mazzuca Poggiolini, Pinotti.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Per finanziare misure adatte a migliorare l'accoglienza degli studenti stranieri e ad aumentare l'attrattiva delle università italiane nei confronti dei paesi emergenti, a decorrere dal 2005 è stanziato un apposito fondo di 20 milioni di euro. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Comitato per la valutazione del sistema universitario (CNVSU).

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (Aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico). — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2005, procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico, di cui all'articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro.

30. 023. (ex 16. 16.) Martella, Tocci, Grignaffini, Sasso, Carli, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Giulietti, Buffo, Grandi, Bimbi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — (*Tobin tax*). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 30-bis, quantificati in 2.109 milioni di euro per l'anno 2005, in 1.023 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.157 milioni di euro per l'anno 2007 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui ai successivi commi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

3. Dall'imposta di cui al comma 2 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

4. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2005, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 2 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione.

30. 024. (ex 16. 013.) Morgando, Duilio, Realacci, Rocchi, Lettieri, Milana, Giachetti, Squeglia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non hanno superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del budget complessivo possono assumere ricercatori e professori già idonei, entro il limite del precitato tetto. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

30. 025. (ex 16. 97.) Grignaffini, Colasio, Chiaromonte, Buffo, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Volpini, Rusconi, Rosato, Ruggeri, Marino, Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Le università che, nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, non abbiano superato per spese di personale il tetto del 90 per cento del *budget* complessivo possono assumere ricercatori, entro il limite del precitato tetto, dando priorità ai vincitori di concorso. Analoga possibilità di assunzione è riconosciuta agli enti pubblici di ricerca.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite, entro il limite di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni di professori universitari di prima e seconda fascia risultati idonei nelle relative procedure di valutazione comparativa espletate entro il 31 dicembre 2004.

30. 026. (ex 16. 98.) Grignaffini, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Michele Ventura, Pistone, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette uni-

versità ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2005-2007.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella A, voce: Ministero degli affari Esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: — 30.000;

2006: — 30.000;

2007: — 30.000.

30. 027. (ex 16. 033.) Lusetti, Lettieri, Squeglia.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis. — 1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: — 1.000;

2006: — 1.000;

2007: — 1.000.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2005: — 500;

2006: — 500;

2007: — 500.

30. 028. (ex 16. 62) Burlando, Pinotti, Bogi, Mazzarello, Labate, Nesi, Rognoni, Banti, Acquarone, Intini, Bottino.

(A.C. 5310-bis — Sezione 4)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

*(Patto di stabilità interno
per gli enti territoriali).*

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione complessivamente pari o inferiore a 3.000 abitanti e alle comunità

montane, comunità isolate e unioni di comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo corrispondente all'ammontare medio, stabilito per classi demografiche, delle spese per gli anni 2001, 2002 e 2003 aumentato dell'11,5 per cento per gli enti locali che nei medesimi anni abbiano registrato una media delle spese correnti non superiore alla media della stessa classe dimensionale individuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e del 10 per cento per gli altri enti. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.

3. Il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono disciplinate dall'articolo 22;

c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dell'articolo 2.

d-bis) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile.

4. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità. Resta ferma per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di destinare le nuove o maggiori entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

4-bis. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentito l'aumento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

4-ter. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione dei conti dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità alle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

4-quater. Per l'anno 2005, i proventi correlati agli oneri di urbanizzazione di ciascun comune possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 50 per cento.

5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di sta-

bilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.

5-bis. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

b) al comma 4, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

6. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 3 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema *web*, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con

l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema *web*, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 3, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 7, 8, 9 e 10.

7. Per gli enti locali di cui al comma 1, l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Gli enti locali di cui al comma 1 che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:

a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo

anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.

10. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 1 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

11. Gli enti di cui al comma 1 di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del presente articolo dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 2.

12. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 5, 6 e 7 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM).

13. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di

stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

13-*bis*. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e di investimento nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

13-*ter*. Per gli enti locali dei rispettivi territori le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente articolo ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.

14. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dagli articoli 1-*quater* e 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi, e le altre disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge.

14-*bis*. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nuovi mutui » sono inserite le seguenti: « e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato » e le parole: « 25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12 per cento »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre

forme di indebitamento cui l'ente locale acceda ».

14-*ter*. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 14-*bis* del presente articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:

a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell'esercizio 2008;

b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell'esercizio 2010;

c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell'esercizio 2013.

14-*quater*. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: « lire 50.000 » e « lire 150.000 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « euro 51,56 » e « euro 516,46 ».

14-*quinquies*. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « 4,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 per cento ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente comma.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle

tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), lettera e), della legge 31 dicembre 2002, n. 289, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

8. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogata. Il presente comma si applica ai redditi maturati a decorrere dall'anno 2004.

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa di cui al presente comma si applica ai grandi impianti di combustione ».

6. 1. (ex 6. 62.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6. 600
(*ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE*)
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: , le province autonome di Trento e di Bolzano.

0. 6. 600. 1. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Boato.

(*Approvato*)

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: con popolazione superiore a 3.000 fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: , le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a):

alinea, primo periodo, sostituire le parole da: ciascun comune fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: i comuni, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

sopprimere il numero 11);

all'articolo 29, sopprimere il comma 7-ter;

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 15.000;

2006: — 15.000;

2007: — 15.000.

0. 6. 600. 69. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Innocenti.

All'emendamento 6. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole da: con popolazione superiore a 3.000 fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: , le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a):

alinea, primo periodo, sostituire le parole da: ciascun comune fino a: 10.000 abitanti con le seguenti: i comuni, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione complessivamente superiore a 3.000 abitanti, nonché le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

sopprimere il numero 11);

all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, — ART. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate — capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 — Agenzia delle Entrate — cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 20.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

0. 6. 600. 68. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Mariotti, Maurandi, Innocenti.